



ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE – POLO 2
Via Tunisi, 31 – 73044 GALATONE - tel./fax 0833/865187
Cod.Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005
Email: LEIC895005@istruzione.it - LEIC895005@pec.istruzione.it
www.icgalatonepolo2.gov.it

Allegato 5

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;
VISTO l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici;
VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.

Art. 2 – Principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite:

- A) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- B) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del P.T.O.F. d'istituto;
- C) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall'orario del servizio scolastico;

Art. 3 – Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sportiva, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:



ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE – POLO 2

Via Tunisi, 31 – 73044 GALATONE - tel./fax 0833/865187

Cod.Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005

Email: LEIC895005@istruzione.it - LEIC895005@pec.istruzione.it

www.icgalatonepolo2.gov.it

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, anche da parte di nuove Associazioni che propongono attività inerenti il PTOF;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso;
- al gradimento riscosso dalle iniziative precedenti o dalle manifestazioni di interesse pervenute per quelle proposte;
- Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Art. 4 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- garantire esplicitamente che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e non ha procedimenti penali passati e correnti;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
- le associazioni concerderanno con l'Ente Locale l'eventuale canone e/o rimborso spese relativo ai consumi delle utenze sostenute dallo stesso.

Art. 5 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 6 Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nelle ore in cui non è prevista alcuna attività didattica.



ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE – POLO 2

Via Tunisi, 31 – 73044 GALATONE - tel./fax 0833/865187

Cod.Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005

Email: LEIC895005@istruzione.it - LEIC895005@pec.istruzione.it

www.icgalatonepolo2.gov.it

Art.7 – Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e autorizzati.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, se non indirizzati esclusivamente agli alunni, salvo attività inerenti il PTOF e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo, con pubblico a pagamento.

Non potranno essere concessi locali scolastici:

- a) nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato;
- b) partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta;
- c) nei confronti di singoli privati, ad eccezione di persone ed ex docenti dell'Istituto con comprovata professionalità che propongono iniziative di promozione culturale ed educativa finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate al piano di offerta formativa della scuola.

Art.8 – Divieti particolari

I locali non potranno essere dati in concessione temporanea, se non in conformità con la propria destinazione d'uso. Durante l'uso dei locali è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art.9 – Procedura per la concessione

La richiesta di concessione dei locali scolastici (rivolta all'Ente Locale e p.c. al Dirigente Scolastico) deve essere inviata per iscritto, per posta elettronica all'Istituzione Scolastica con i seguenti tempi e modalità:

- improrogabilmente **entro il 30 giugno, per concessione relativa all'intero anno scolastico successivo;**
- almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta, per concessioni di breve durata (fino a un massimo di 5 giorni lavorativi)

La richiesta dovrà contenere:

1. l'indicazione del soggetto richiedente;
2. il preciso scopo della richiesta ed eventuale progetto;



ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE – POLO 2

Via Tunisi, 31 – 73044 GALATONE - tel./fax 0833/865187

Cod.Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005

Email: LEIC895005@istruzione.it - LEIC895005@pec.istruzione.it

www.icgalatonepolo2.gov.it

3. le generalità della persona responsabile;
4. la dichiarazione in cui il responsabile garantisce che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e professionali e non ha procedimenti penali passati e correnti;
5. il periodo richiesto (indicando esplicitamente giorni e orari), il numero dei locali richiesti, la tipologia di ciascun locale, il plesso in cui lo stesso è ubicato;
6. la dichiarazione di garantire la pulizia dei locali e la sorveglianza degli stessi durante lo svolgimento dell'attività; la quota stabilita a titolo di utilizzo.

Art.10 – Convenzione di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

1.La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
- c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
- f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) precisare che il concessionario non può subconcedere la concessione;
- h) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia;
- i) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza, ai sensi della L.81/2008 e del piano di prevenzione della scuola.

Art.11 Concessione

Tale concessione comunque non deve comportare carichi e costi per l'Istituzione Scolastica, compreso l'uso di lavoro straordinario al personale scolastico per vigilanza, assistenza e pulizia, ecc.

Art.12 Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Sindaco, con riferimento al parere ed alle condizioni poste dall'Istituzione Scolastica, che saranno appositamente formalizzate e comunicate .

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 44/3 del 08/09/2017